

REGOLAMENTO
COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del

NORME GENERALI

Art. 1 – PARTECIPAZIONE

1 La partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa del Comune di Treviglio, prevista dalle norme dello Statuto, si realizza anche con l’istituzione dei Comitati di Quartiere presso i quartieri individuati nel presente regolamento.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

1 I Comitati di Quartiere sono organismi costituiti dalla collettività locale e sono riconosciuti, quali organismi di partecipazione, ai sensi degli articoli: 1.4, secondo comma, punto 4; 3.3, punto 1; 35.1 e 35.3 del vigente Statuto Comunale.

2 Il presente regolamento definisce le norme fondamentali per la loro partecipazione all’azione politico-amministrative dell’ente.

3 I Comitati di Quartiere rappresentano l’aggregazione di aree della città di Treviglio aventi esigenze comuni.

4 I Comitati di Quartiere riconosciuti quali organismi di partecipazione sono quelli che si prefiggono di migliorare le condizioni di vita del Quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione e costituiscono l’organismo democratico al fine di:

1. promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
2. ricercare proposte programmatiche da proporre alla Amministrazione Comunale;
3. individuare e ricercare proposte di soluzione rispetto alle problematiche ed alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
4. accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di interazione sulle scelte e sul funzionamento dell’Amministrazione Comunale;
5. diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella comunità trevigliese.

Art. 3 - I COMITATI DI QUARTIERE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1 Le aggregazioni territoriali cui ordinariamente afferiscono i Comitati di Quartiere sono:

1. Castel Cerreto-Battaglie;
2. Geromina;
3. Nord;
4. Ovest;
5. Centro;
6. Est;
7. Bollone;
8. Sud.

2 La delimitazione territoriale dei quartieri risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento.

3 Per ogni aggregazione territoriale, come sopra individuata dal Comune, è ammessa la presenza di un solo Comitato di Quartiere il cui riconoscimento, rilevante ai soli fini del presente regolamento, avviene mediante l'iscrizione nell'apposito albo di cui al successivo art. 6.

Art. 4 - OBIETTIVI, FUNZIONI E ATTIVITA' DEI COMITATI DI QUARTIERE

1 Per perseguire la finalità, di cui all'art. 2, i Comitati di Quartiere:

- a) recuperano le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socio-culturale;
- b) organizzano, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, momenti di partecipazione, di incontro e/o riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
- c) propongono studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
- d) sottopongono alla Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- e) relazionano in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco e del Presidente del Consiglio;
- f) esprimono pareri, anche richiesti dalla Amministrazione Comunale;
- g) dialogano con enti ed istituzioni per progetti e/o interventi di interesse per il quartiere; possono partecipare ad incontri tra i vari Comitati di Quartiere, al fine di coordinarsi tra loro per formulare proposte e mantenere una visione generale della città;

h) segnalano ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro il 30 settembre affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione.

Art. 5 DIRITTO DI ADESIONE

1. Possono aderire al Comitato di Quartiere e partecipare alla relativa Assemblea tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti nel quartiere.
2. L'adesione al Comitato di Quartiere è libera e gratuita.

Art. 6 - COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA DEI COMITATI DI QUARTIERE - ALBO

1 Ciascun Comitato di Quartiere, salva la necessaria iscrizione all'apposito albo, può liberamente costituirsi nella forma ritenuta più funzionale alle esigenze della collettività da esso rappresentata (a titolo esemplificativo, ciascuna delle forme previste dai Capi II e III del Titolo II del Codice Civile).

2 E' condizione per il riconoscimento della qualifica di organismo di partecipazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'iscrizione del comitato, in qualsivoglia forma costituito, all'apposito albo Comunale denominato ALBO COMITATI DI QUARTIERE, pubblicato nell'apposito sito istituzionale dell'Ente. L'Albo è tenuto a cura della Segreteria Generale.

3 Per ottenere l'iscrizione al predetto Albo, ciascun comitato, deve possedere i seguenti requisiti:

- non avere finalità di lucro;
- operare nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- essere dotato di un Regolamento e/o Statuto interno che rispetti le previsioni di cui ai successivi articoli.

Art. 7 - ORGANI DEL COMITATO

1. Sono organi necessari del comitato di Quartiere, in qualunque forma costituito:
 - l'Assemblea di Quartiere;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.

2. ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soggetti aventi diritto di partecipare al Comitato, così come individuati al comma 1 del precedente art.5.

Al fine di salvaguardare lo spirito di partecipazione democratica su cui si fonda, per la costituzione del Comitato di Quartiere e per l’elezione del Consiglio direttivo, è necessaria la partecipazione di almeno 500 residenti nel quartiere, aventi i requisiti di cui all’art. 5, salvo i due quartieri Castel Cerreto-Battaglie e Sud, per i quali il numero scende a 50.

I partecipanti dovranno dichiarare la residenza sottoscrivendo un’autodichiarazione, soggetta ad un successivo controllo da parte dell’Amministrazione Comunale.

3 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di 11 membri, eletti dall’Assemblea costituita ai sensi del comma precedente.

L’elezione avviene a seguito di apposito avviso pubblico.

L’elezione avviene attraverso l’indicazione di tre preferenze di cui almeno una di genere opposto alle altre due.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del mandato dell’Amministrazione Comunale.

Ai membri del Consiglio direttivo non compete alcuna indennità o compenso.

Negli organi direttivi dei Comitati, compatibilmente con le disponibilità ricevute, dovrà essere valorizzata la parità di genere nella rappresentanza.

4 PRESIDENTE

Ciascun Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente secondo le procedure previste dal proprio Statuto o regolamento interno.

Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato nei rapporti con l’Amministrazione Comunale.

Il Presidente

- coordina le attività di promozione e consultazione del Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, predisponde l’Ordine del Gorno, dirige i lavori e le discussioni delle riunioni, firma i verbali che sono redatte da un segretario;
- riferisce al Sindaco e agli Assessori competenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente cura la redazione dei verbali e la relativa trasmissione al Comune entro il termine di 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Art.8 – INELEGGIBILITÀ E DECADENZE

1. Ai membri degli Organi del Comitato si applicano le norme di ineleggibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.
2. Non possono in ogni caso essere eletti né candidarsi a componenti del Consiglio Direttivo, il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, i membri dei

- Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate del Comune, i Segretari e/o presidenti e/o referenti ufficiali di movimenti e partiti politici.
3. Qualora un componente di un Organo del Comitato accetti di candidarsi a qualsiasi competizione politico/amministrativa, dovrà auto-sospendersi da tale carica, entro 5 giorni dall'accettazione della candidatura; diversamente dovrà intendersi automaticamente sospeso.

Art. 9 – COSTITUZIONE DEI COMITATI

- 1.L’iscrizione all’Albo dei Comitati è condizione per il riconoscimento degli stessi ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.
2. L’iscrizione verrà disposta con provvedimento del Sindaco dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

Art. 10 - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra Comitati e Amministrazione Comunale.
2. I Comitati di Quartiere possono essere consultati dall’Amministrazione Comunale sui progetti di maggiore e più diffusa rilevanza (urbanistica, ambientale, commerciale o culturale) per i cittadini del quartiere interessato.
3. Il Comitato di Quartiere può rivolgere per iscritto al Comune istanze e proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso, purché sottoscritti dalla maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo ovvero risultanti da verbale di riunione del Consiglio adottato a maggioranza dei componenti.
4. L’Amministrazione Comunale si impegna ad organizzare almeno una riunione annua fissa con il direttivo del Comitato di Quartiere.

Art. 11 - FUNZIONI

1 I Comitati di Quartiere perseguono gli obiettivi e svolgono le funzioni di cui all’ art. 4 nel rispetto delle finalità citate all’art. 2.

2 Almeno una volta l’anno, i Comitati di Quartiere devono convocare le assemblee di quartiere, anche su proposta del Sindaco. Le sedute sono pubbliche. Il Comitato di Quartiere dovrà portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale le proposte avanzate. Della convocazione dell’Assemblea deve comunque essere data la massima diffusione tramite avviso pubblico.

3 L’Ordine del Giorno, predisposto dal Presidente, viene trasmesso anche al Sindaco e all’Assessore di competenza e deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e deve pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 12 - MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

1. Il Comune di Treviglio mette a disposizione dei Comitati di Quartiere:

- a) supporto per diffondere le informazioni utili per il proprio funzionamento. L'accesso al sito del Comune e ai tabelloni luminosi sarà garantito per il tramite degli uffici del Comune. Sulle bacheche comunali sarà data evidenza degli argomenti di discussione delle varie assemblee;
- b) le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti delle disponibilità degli stessi;
- c) disponibilità alla realizzazione di progetti condivisi dall'Amministrazione secondo le istanze pertinenti pervenute che dovranno essere formalmente presentati al Sindaco e alla Giunta e approvati, preventivamente, dagli organi competenti per materia.

Art. 13 – DECADENZA

1. In caso di immotivata mancata convocazione dell'assemblea annuale di quartiere ovvero nel caso di mancata osservanza del presente regolamento da parte del Comitato, il Sindaco notificherà al Presidente l'invito ad ottemperare e a fare pervenire eventuali osservazioni entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni.
2. Qualora il Comitato non provveda entro il termine assegnato, tutti gli organi del Comitato di Quartiere decadranno dalle loro funzioni, a far data dalla notifica del relativo provvedimento da parte del Sindaco.